dr. Reale.

Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
IL CAPO DI GABINETTO

GAB/2007/6509/A06

07 GIU. 2007

Al Presidente della Conferenza Stato Regioni
On. Sig.ra Ministro Linda Lanzillotta
Via della Stamperia, 8
00187 R O M A

Facendo seguito alla nostra nota GAB/2007/5686/A06 del 21 maggio 2007 e agli accordi intercorsi precedentemente , si trasmette il Decreto Ministeriale di cui all'art. 1 comma 1226 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007).

Il presente Decreto, sostituisce quelli già trasmessi.

Distinti saluti,

Avv. Giancarlo Viglione

Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare
IL CAPO DI GABINETTO

Prot. n. 2/5686/A06

21 MAG. 2007

Al Presidente della Conferenza Stato Regioni
On. Sig.ra Ministro Linda Lanzillotta
Via della Stamperia 8
00187 Roma

Caro Presidente,

con la presente, si richiede, da parte della Scrivente Amministrazione, la convocazione de Tavolo tecnico per il giorno 25 maggio al fine di illustrare il Decreto ministeriale di cui all'art. 1 comma 1226 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007).

Il testo definitivo verrà trasmesso da parte di questa Amministrazione entro il 22 maggio p.v.

Avv. Giancarlo Viglione

Bozza 7 giugno 2007

Decreto

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS).

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici ed in particolare gli articoli 3 e 4 di detta direttiva;

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, *e* successive modificazioni, recante " Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e, in particolare, gli articoli 4, commi 1, 2 e 3, e 6, comma 2;

Visto il decreto del 3 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2002, concernente "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del 25 marzo 2005 "Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali protette; gestione e misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) e delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.155 del 6 luglio 2005;

Visto il Regolamento (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003 che stabilisce norme comuni relative al regime di sostegno diretto nell'ambito della Politica Agricola Comune (PAC);

Visto il Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione del sistema integrato di gestione e controllo di cui al Regolamento (CE) n. 1782/2003 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS);

Visto il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;

Vista la legge 6 febbraio 2006 n. 66 "Adesione della repubblica italiana all'accordo sulla conservazione degli uccelli migratori dell'Africa – Eurasia, con Allegati e Tabelle, fatto a L'Aja il 15 agosto 1996" e in particolare l'articolo 1: "Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall'articolo XIV dell'Accordo stesso" e l'articolo 4.1.4. dell'Allegato 3 dell'Accordo, che costituisce parte integrante della legge: "Le Parti contraenti si impegnano a sopprimere l'utilizzazione del piombo per la caccia nelle zone umide entro il 2000";

Considerato che la Commissione europea ha emesso nei confronti dello Stato italiano, nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2006/2131, avviata per non conformità al diritto comunitario della normativa italiana di recepimento della direttiva 79/409/CEE, un parere motivato nel quale contesta la violazione, fra gli altri, degli articoli 2, 3 e 4 della direttiva 79/409/CEE che prevedono l'obbligo di adottare "....le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire per tutte le specie di cui all'allegato I, una varietà ed una superficie di habitat" (art. 3), nonché " per le specie elencate nell'allegato I, misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat..... " (art. 4);

Considerata la necessità di definire le misure di conservazione da applicare, sulla base di criteri minimi uniformi nazionali, ai siti della rete Natura 2000 dal momento della loro designazione, in modo da garantire la coerenza ecologica della rete e la conservazione adeguata dei medesimi;

Considerato che la valutazione d'incidenza, di cui all'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, viene a costituire essenzialmente una misura preventiva di tutela legata ai piani o ai progetti cui devono necessariamente aggiungersi le misure di conservazione opportune al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, le specie e gli habitat dei siti natura 2000 e in particolare delle ZPS;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n.296, recante " Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" e, in particolare, l'art. 1, comma 1226, che, al fine di prevenire ulteriori procedure d'infrazione, demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'individuazione di criteri minimi uniformi sulla base dei quali le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano debbono adottare le misure di conservazione di cui agli articoli 4 e 6 del citato decreto n. 357 del 1997;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del .;

decreta

Articolo 1
Finalità

Il presente decreto integra la disciplina afferente la gestione dei siti che formano la rete Natura 2000 in Italia in attuazione delle direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992.
Esso contiene i criteri minimi uniformi sulla cui base le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le misure di conservazione o all'occorrenza i piani di gestione per tali aree, in adempimento dell'articolo 1 comma 1226 della legge 27 dicembre 2006 n.296.
I criteri minimi uniformi sono norme atte a garantire la coerenza ecologica della rete Natura 2000 e l'uniformità della gestione sul territorio nazionale.
Oltre che garantire la coerenza della rete, l'individuazione dei criteri minimi uniformi ha lo scopo di assicurare il mantenimento o all'occorrenza il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat di interesse comunitario e degli habitat di specie di interesse comunitario, nonché di stabilire misure idonee ad evitare la perturbazione delle specie per cui i siti sono stati designati, tenuto conto degli obiettivi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
Qualora, per ragioni connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente, si renda necessario realizzare un intervento tra quelli vietati ai sensi del presente decreto, laddove non sia possibile individuare soluzioni alternative soddisfacenti, viene formulata appropriata valutazione d'incidenza, adottando ogni misura compensativa atta a garantire la coerenza globale della rete Natura 2000.

Articolo 2

Definizione delle misure di conservazione per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC)

1. I decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di designazione delle ZSC, adottati d'intesa con ciascuna regione interessata, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto n. 357 del 1997 e s.m.i., contengono le misure di conservazione necessarie a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie per il quale il sito e' stato individuato, conformemente agli indirizzi espressi nel decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 recante "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" e alle disposizioni del presente decreto.

2. Le misure di conservazione previste nei rispettivi decreti di designazione per le ZSC o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette o di aree marine protette già istituite ai sensi della legislazione vigente, sono individuate ad eventuale integrazione delle misure di salvaguardia ovvero delle previsioni normative definite dai rispettivi strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti, d'intesa con l'ente gestore.

3. Entro sei mesi dalla designazione delle ZSC le regioni e le province autonome adottano le misure di conservazione, assicurando la concertazione degli attori economici e sociali del territorio coinvolto, e comunicano al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC.

4. Le misure di cui ai commi precedenti sono stabilite sulla base dei seguenti criteri minimi uniformi, da applicarsi a tutte le Zone Speciali di Conservazione:

- a) divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:
    1) superfici a seminativo ai sensi dell'articolo 2 punto 1 del regolamento (CE) n. 796/04, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a e b dell'articolo 55 del regolamento 1782/03 ed escluse le superfici di cui al successivo punto 2);
    2) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/03.

  Sono fatti salvi interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- b) sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/03, obbligo di garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del Regolamento (CE) 1782/03. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno, ove non diversamente disposto dalle Regioni e Province Autonome. Il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno.

  In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:
    1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
    2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;

3. colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione.

- c) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell' articolo 2 punto 2 del regolamento (CE) n.796/04 ad altri usi;
- d) divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalle Regioni e dalle Province autonome con appositi provvedimenti;
- e) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
- f) divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore, sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;
- g) divieto di pesca con reti da traino, draghe, trappole, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe in particolare sulle praterie di posidonie (Posidonia oceanica) o di altre fanerogame marine, qualora tali attività non siano regolamentate in specifico piano di gestione ai sensi del regolamento (CE) n.1967/06;
- h) divieto di pesca con reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia e reti analoghe su habitat coralligeni e letti di maerl, qualora tali attività non siano regolamentate in specifico piano di gestione ai sensi del regolamento (CE) n.1967/06;
- i) divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/09.

5. Le Regioni e Province Autonome, in collaborazione con AGEA e/o con gli Organismi Pagatori regionali, provvedono a individuare, e ove necessario ad aggiornare, i precisi riferimenti catastali delle aree ZCS, anche al fine di una corretta-attuazione del Reg. (CE) n. 1782/03 e del Reg. (CE) n. 1698/05;

Articolo 3

Definizione delle misure di conservazione per le delle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

1. Le misure di conservazione e gli eventuali piani di gestione previsti dall'art. 4 del D.P.R. dell'8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, sono stabiliti o adeguati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, assicurando la concertazione degli attori economici e sociali del territorio coinvolto, sulla base degli indirizzi espressi nel decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 3 settembre 2002 recante "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000", e dei criteri minimi uniformi definiti col presente decreto e articolati come segue:

- criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione valide per tutte le tipologie di ZPS;
- criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione valide per specifiche tipologie di ZPS.

2. Per le ZPS o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette o di aree marine protette già istituite ai sensi della legislazione vigente, le misure di conservazione sono stabilite ad

eventuale integrazione delle misure di salvaguardia e delle previsioni normative definite dai rispettivi strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti, d'intesa con l'ente gestore.

3. Le ZPS si intendono designate, ovvero istituite, dalla data di trasmissione alla Commissione europea da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei formulari e delle cartografie delle medesime ZPS individuate dalle regioni, ovvero dalla sola data di trasmissione alla Commissione europea dei formulari e delle cartografie delle ZPS da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

4. Entro sei mesi dalla loro definizione, le Regioni e le Province autonome comunicano al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare le misure di conservazione stabilite per le ZPS e il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZPS.

5. Le Regioni e Province Autonome, in collaborazione con AGEA e/o con gli Organismi Pagatori regionali, provvedono a individuare, e ove necessario ad aggiornare, i precisi riferimenti catastali delle aree ZPS, anche al fine di una corretta applicazione del Reg. (CE) n. 1782/03 e del Reg. (CE) n. 1698/05.

Art. 4

Individuazione di tipologie ambientali di riferimento per le ZPS

1. Tenuto conto dei criteri ornitologici indicati nella Direttiva 79/409/CEE e delle esigenze ecologiche delle specie presenti nelle diverse ZPS, sono individuate le tredici tipologie ambientali di riferimento di seguito elencate:

- ambienti aperti alpini;
- ambienti forestali alpini;
- ambienti aperti delle montagne mediterranee;
- ambienti forestali delle montagne mediterranee;
- ambienti misti mediterranei;
- ambienti steppici;
- colonie di uccelli marini;
- zone umide;
- ambienti fluviali;
- ambienti agricoli;
- risaie;
- corridoi di migrazione;
- valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche.

2. Ogni ZPS è assegnata ad una o più tipologie ambientali e per essa nella definizione delle misure di conservazione si applicano i criteri minimi uniformi specifici per ciascuna tipologia, oltre a quelli validi per tutte le ZPS. Nel caso in cui una ZPS risultasse assegnata a due o più tipologie ambientali, per essa vigono i criteri previsti per ciascuna delle tipologie.

3. Nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente provvedimento vengono fornite la descrizione e la caratterizzazione delle tredici tipologie ambientali. Nell'allegato 2 che costituisce parte integrante del presente provvedimento viene fornita l'appartenenza delle singole ZPS alle tipologie ambientali.
Le regioni, di intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare potranno modificare l'appartenenza della singola ZPS alle tipologie di riferimento.

Art. 5

Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tutte le ZPS

1. In tutte le ZPS è fatto divieto di:
   a) esercitare l'attività venatoria in data antecedente all'1 ottobre, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
   b) esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati e di quella da appostamento per due giornate prefissate alla settimana;
   c) effettuare la preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
   d) esercitare l'attività venatoria in deroga ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera *c)*, della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979;
   e) utilizzare il munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009;
   f) attuare la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi;
   g) effettuare i ripopolamenti a scopo venatorio, ad esclusione di quelli realizzati con soggetti appartenenti alle specie autoctone mantenute in purezza e provenienti da allevamenti nazionali, e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
   h) abbattere esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (*Lagopus mutus*), combattente (*Philomacus pugnax*), moretta (*Ayhytia fuligula*);
   i) svolgere attività di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, prima della prima domenica di settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;
   j) costituire nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliare quelle esistenti;
   k) distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi e ricoveri di uccelli;
   l) realizzare nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliare quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti;
   m) realizzare nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per i quali sia stato ultimato il procedimento di autorizzazione, nonché fatti salvi gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS; nonché gli impianti con potenza complessiva non superiore a 2 Mw ed altezza non superiore ai 30 metri;
   n) realizzare nuovi impianti di risalita, nuovi impianti a fune permanenti e nuove piste da sci, fatti salvi gli impianti per i quali sia stato ultimato il procedimento di autorizzazione, nonché fatti salvi gli interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS;
   o) aprire nuove cave e ampliare quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore, comunali, provinciali e dei parchi nazionali e regionali, vigenti alla data di approvazione del presente atto, e a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici;
   p) svolgere attività di circolazione motorizzata al di fuori delle strade, fatta eccezione per i mezzi agricoli, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori e gestori;
   q) eliminare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalle Regioni e dalle Province autonome con appositi provvedimenti;
   r) eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;

s) esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore, sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;
t) convertire la superficie a pascolo permanente ai sensi dell'articolo 2 punto 2 del regolamento (CE) n.796/04 ad altri usi;
u) bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:
1) superfici a seminativo ai sensi dell'articolo 2 punto 1 del regolamento (CE) n. 796/04, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a e b dell'articolo 55 del regolamento 1782/03 ed escluse le superfici di cui al successivo punto 2);
2) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/03.
Sono fatti salvi interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
v) esercitare la pesca con reti da traino, draghe, trappole, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe in particolare sulle praterie di posidonie (Posidonia oceanica) o di altre fanerogame marine;
w) esercitare la pesca con reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia e reti analoghe su habitat coralligeni e letti di maerl.

2. In tutte le ZPS è fatto obbligo di:
a) mettere in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione;
b) mantenere la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e l'attuazione di pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del Regolamento (CE) 1782/03 sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/03. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno, ove non diversamente disposto dalle Regioni e Province Autonome a norma dell'articolo 2 comma 1 del citato decreto ministeriale. Il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno.
In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:
1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.
Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione;

c) regolamentare gli interventi di diserbo meccanico nella rete idraulica artificiale, quali canali di irrigazione e canali collettori, in modo che essi vengano effettuati al di fuori del periodo riproduttivo degli uccelli;
d) monitorare le popolazioni delle specie ornitiche protette dalla Direttiva 79/409/CEE e in particolare quelle dell'Allegato I della medesima direttiva o comunque a priorità di conservazione.

3. In tutte le ZPS sono da promuovere e incentivare:
a) le attività di controllo e repressione del bracconaggio;
b) la rimozione dei cavi sospesi di impianti di risalita, impianti a fune ed elettrodotti dismessi;
c) l'opera di informazione e sensibilizzazione della popolazione locale e dei maggiori fruitori del territorio sulla rete Natura 2000;
d) l'agricoltura biologica e integrata con riferimento ai Programmi di Sviluppo Rurale;
e) le forme di allevamento e agricoltura estensive tradizionali;
f) il ripristino di habitat naturali quali ad esempio zone umide, temporanee e permanenti, e prati tramite la messa a riposo dei seminativi;
g) il mantenimento delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi dei terreni seminati, nel periodo invernale almeno fino alla fine di febbraio.

Articolo 6

Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tipologie di ZPS

1. *ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti aperti alpini.*

Obblighi e regolamentazioni:
- divieto di asfaltare strade ad uso forestale;
- regolamentazione dell'escursionismo ai sentieri negli ambienti d'alta quota;
- regolamentazione della pratica dello sci fuori pista;
- regolamentazione dell'avvicinamento a pareti occupate per la nidificazione da Gipeto, Aquila reale, Pellegrino, Gufo reale e Gracchio corallino mediante elicottero, parapendio, arrampicata libera o attrezzata e qualunque altra modalità;
- regolamentazione connessa alle epoche e alle metodologie degli interventi di taglio selvicolturale nelle aree circostanti i siti di nidificazione delle specie caratteristiche della tipologia ambientale al fine di non arrecare disturbo o danno alla riproduzione della fauna selvatica.

Attività da favorire:
- mantenimento delle attività agrosilvopastorali estensive e in particolare il recupero e la gestione delle aree aperte a vegetazione erbacea:
- mantenimento e recupero delle aree a prato pascolo;
- pastorizia evitando il sovrapascolo;
- attività tradizionale di coltivazione dei prati magri di media montagna;
- manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti e realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali e manufatti in pietra;
- mantenimento e recupero delle aree a vegetazione aperta;
- pastorizia estensiva nei pascoli marginali di media e bassa quota.

2. *ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti forestali alpini.*

Obblighi e regolamentazioni:
- divieto di asfaltare strade ad uso forestale;
- divieto di tagliare piante in cui sia accertata la presenza di nidi occupati;

- integrazione degli strumenti di gestione forestale al fine di garantire il mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna;
- regolamentazione dell'avvicinamento a pareti occupate per la nidificazione da Gipeto, Aquila reale, Pellegrino, Gufo reale e Gracchio corallino mediante elicottero, parapendio, arrampicata libera o attrezzata e qualunque altra modalità.
- regolamentazioni connesse alle attività forestali in merito all'eventuale rilascio di matricine nei boschi cedui, alla eventuale indicazione di provvigioni massime, di estensione ed epoca degli interventi di taglio selvicolturale, di norme su tagli intercalari, apertura di nuove strade e piste forestali a carattere permanente nonché sul taglio di singole essenze forestali in cui sia accertata la presenza di nidi occupati.

Attività da favorire:
- conservazione del sottobosco;
- attività agrosilvopastorali in grado di mantenere una struttura disetanea dei soprassuoli e la presenza di radure e chiarie all'interno delle compagini forestali;
- conservazione di prati all'interno del bosco anche di medio/piccola estensione e di pascoli ed aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree forestali;
- mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna;
- mantenimento degli elementi forestali, nei pressi di bacini idrici naturali e artificiali;
- manutenzione, senza rifacimento totale, dei muretti a secco e dei manufatti in pietra esistenti e realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali;
- gestione forestale che favorisca l'evoluzione all'alto fusto e la disetaneità e l'aumento della biomassa vegetale morta;
- conservazione di radure e chiarie all'interno delle compagini forestali;
- mantenimento degli elementi forestali, anche di parcelle di ridotta estensione, nei pressi di bacini idrici naturali e artificiali.

3. *ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti aperti delle montagne mediterranee.*

Obblighi e regolamentazioni:
- divieto di asfaltare strade ad uso forestale;
- regolamentazione dell'avvicinamento a pareti occupate per la nidificazione da Capovaccaio, Aquila reale, Aquila del Bonelli, Pellegrino, Lanario, Gufo reale e Gracchio corallino mediante elicottero, parapendio, arrampicata libera o attrezzata e qualunque altra modalità;
- regolamentazioni connesse alle epoche e alle metodologie degli interventi di taglio selvicolturale nelle aree circostanti i siti di nidificazione delle specie caratteristiche della tipologia ambientale al fine di non arrecare disturbo o danno alla riproduzione della fauna selvatica;
- regolamentazione del pascolo al fine di ridurre fenomeni di eccessivo sfruttamento del cotico erboso anche per consentire la transumanza e la monticazione estiva.

Attività da favorire:
- mantenimento delle attività agrosilvopastorali estensive e in particolare recupero e gestione delle aree a prato permanente e a pascolo;
- mantenimento e del recupero del mosaico di aree a vegetazione erbacea e arbustiva.

4. *ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti forestali delle montagne mediterranee.*

Obblighi e regolamentazioni:
- divieto di asfaltare strade ad uso forestale;
- divieto di tagliare alberi in cui sia accertata la presenza di nidi occupati;

- regolamentazione dell'avvicinamento a pareti occupate per la nidificazione da Capovaccaio, Aquila reale, Aquila del Bonelli, Pellegrino, Lanario, Gufo reale e Gracchio corallino mediante elicottero, parapendio, arrampicata libera o attrezzata e qualunque altra modalità;
- integrazione degli strumenti di gestione forestale al fine di garantire il mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna;
- regolamentazioni connesse alle attività forestali in merito all'eventuale rilascio di matricine nei boschi cedui, alla eventuale indicazione di provvigioni massime, di estensione ed epoca degli interventi di taglio selvicolturale, di norme su tagli intercalari, apertura di nuove strade e piste forestali a carattere permanente nonché sul taglio di singole essenze forestali in cui sia accertata la presenza di nidi occupati.

Attività da favorire:
- attività agro-silvo-pastorali in grado di mantenere una struttura disetanea dei soprassuoli e la presenza di radure e chiarie all'interno delle compagini forestali;
- conservazione di prati all'interno del bosco anche di medio e piccola estensione e di pascoli ed aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree forestali;
- mantenimento degli elementi forestali di bosco non ceduato, anche di parcelle di ridotta estensione, nei pressi di bacini idrici naturali e artificiali e negli impluvi naturali;
- mantenimento ovvero promozione di una struttura delle compagini forestali caratterizzata dall'alternanza di diversi tipi di governo del bosco (ceduo, ceduo sotto fustaia, fustaia disetanea);
- controllo dei tagli selvicolturali durante il periodo riproduttivo della fauna ornitica al fine di evitare disturbo e distruzione dei siti di nidificazione;
- conservazione del sottobosco;
- mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna;
- gestione forestale che favorisca l'evoluzione all'alto fusto, la disetaneità e l'aumento della biomassa vegetale morta;
- conservazione di aree aperte all'interno del bosco anche di media e piccola estensione e di pascoli ed aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree forestali;
- mantenimento degli elementi forestali di bosco non ceduato, anche di parcelle di ridotta estensione, nei pressi di bacini idrici naturali e artificiali;
- mantenimento ovvero della promozione di una struttura delle compagini forestali caratterizzata dall'alternanza di diversi tipi di governo del bosco (ceduo, ceduo sotto fustaia, fustaia disetanea);
- gestione forestale al di fuori del periodo riproduttivo della fauna ornitica, onde evitare il disturbo e la distruzione dei siti di nidificazione.

5. *ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti misti mediterranei.*

Obblighi e regolamentazioni:
- divieto di asfaltare strade ad uso forestale;
- divieto di tagliare piante in cui sia accertata la presenza di nidi occupati;
- regolamentazione dell'avvicinamento a pareti occupate per la nidificazione da Capovaccaio, Aquila reale, Aquila del Bonelli, Falco pellegrino, Lanario, Gufo reale e Gracchio corallino mediante elicottero, parapendio, arrampicata libera o attrezzata e qualunque altra modalità;
- divieto di eliminazione dei muretti a secco.

Attività da favorire:
- manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti e realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali e manufatti in pietra;
- creazione di filari arborei-arbustivi con specie autoctone lungo i confini degli appezzamenti coltivati;

- conservazione e ripristino degli elementi naturali e seminaturali dell'agroecosistema come siepi, laghetti, boschetti, stagni;
- conservazione di una struttura disetanea dei soprassuoli e di aree aperte all'interno del bosco anche di media e piccola estensione e di pascoli ed aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree forestali;
- mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna;
- mantenimento degli elementi forestali di bosco non ceduato, anche di parcelle di ridotta estensione, nei pressi di bacini idrici naturali e artificiali e negli impluvi naturali;
- mantenimento ovvero promozione di una struttura delle compagini forestali caratterizzata dall'alternanza di diversi tipi di governo del bosco (ceduo, ceduo sotto fustaia, fustaia disetanea);
- controllo della vegetazione arbustiva nei prati e pascoli aridi;
- ripristino di prati pascoli e prati aridi a partire da seminativi in rotazione;
- controllo dei tagli selvicolturali durante il periodo riproduttivo della fauna ornitica al fine di evitare disturbo e distruzione dei siti di nidificazione;
- ripristino degli elementi naturali e seminaturali dell'agroecosistema come siepi, filari, stagni, boschetti, muretti a secco;
- ripristino di prati e pascoli mediante la messa a riposo dei seminativi;
- conservazione del sottobosco;
- gestione forestale al di fuori del periodo riproduttivo della fauna ornitica onde evitare il disturbo e la distruzione dei siti di nidificazione.

6. *ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti steppici.*

Obblighi e regolamentazioni:
- divieto di eliminazione di muretti a secco;
- divieto di irrigazione delle superfici steppiche che non abbiano già avuto una destinazione irrigua;
- assoggettare ad autorizzazione dell'ente gestore la costruzione di nuove serre fisse;
- regolamentazione del pascolo al fine di ridurre fenomeni di eccessivo sfruttamento del cotico erboso.

Attività da favorire:
- conservazione ovvero ripristino degli elementi naturali e seminaturali dell'agroecosistema tra cui alberi isolati, pozze di abbeverata, piccoli stagni;
- manutenzione, senza rifacimento totale, dei muretti a secco esistenti e realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali e manufatti in pietra;mantenimento ovvero ripristino di piccole raccolte d'acqua e pozze stagionali;
- controllo della vegetazione arbustiva infestante nei prati e pascoli aridi;
- ripristino di pascoli e prati aridi mediante la messa a riposo di seminativi;
- pratiche pastorali tradizionali evitando il sovrapascolo;
- pratiche pastorali tradizionali estensive.

7. *ZPS caratterizzate dalla presenza di colonie di uccelli marini.*

Obblighi e regolamentazioni:
- obbligo di segnalazione delle colonie riproduttive di uccelli delle specie coinvolte e di vietare l'accesso, l'ormeggio, lo sbarco, il transito, la balneazione, le attività speleologiche, di parapendio e di arrampicata a meno di 100 metri dalle colonie medesime durante i periodi di riproduzione, se non per scopo di studio e di ricerca scientifica espressamente autorizzati dall'ente gestore;

- divieto di introduzione di animali da compagnia nella colonia durante il periodo riproduttivo delle specie ornitiche in essa presenti.

Attività da favorire:
- sorveglianza alle colonie di uccelli durante il periodo di riproduzione.

8. ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide.

Obblighi e regolamentazioni:
- regolamentazione della caccia in presenza, anche parziale, di ghiaccio;
- regolamentazione del trattamento delle acque reflue dei bacini di ittiocoltura intensiva o semintensiva;
- regolamentazione delle attività che comportino improvvise e consistenti variazioni del livello dell'acqua o la riduzione della superficie di isole ovvero zone affioranti;
- regolamentazione del prelievo idrico, degli interventi di difesa del suolo, della realizzazione di sbarramenti idrici e degli interventi di artificializzazione degli alvei e delle sponde tra cui rettificazioni, tombamenti, canalizzazioni, arginature, riduzione della superficie di isole ovvero zone affioranti;
- divieto di bonifica delle zone umide naturali;
- regolamentazione degli interventi di controllo ovvero gestione (attraverso taglio, sfalcio, trinciatura, lavorazioni superficiali del terreno) della vegetazione all'interno delle zone umide e delle garzaie, comunque prevedendo interventi solo al di fuori del periodo riproduttivo della fauna selvatica, fatti salvi interventi straordinari di gestione previa autorizzazione;
- assoggettare ad autorizzazione dell'ente gestore la costruzione di nuove serre fisse;
- divieto di taglio dei pioppeti occupati da garzaie nei periodi di nidificazione;
- regolamentazione dell'utilizzo dei diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica artificiale (canali di irrigazione, fossati e canali collettori);
- regolamentazione della realizzazione di impianti di pioppicoltura;
- regolamentazione della pesca con nasse e trappole.

Attività da favorire:
- riduzione dei nitrati immessi nelle acque superficiali nell'ambito di attività agricole;
- messa a riposo a lungo termine dei seminativi, nonché la conversione dei terreni da pioppeto in boschi di latifoglie autoctone o in praterie sfalciabili o per creare zone umide o per ampliare biotopi relitti e gestiti per scopi ambientali nelle aree contigue a lagune costiere, valli, torbiere e laghi;
- mantenimento delle risaie e con coltivazione ecocompatibile delle risaie nelle aree adiacenti le zone umide;
- incentivazione dei metodi di agricoltura biologica;
- creazione e mantenimento di fasce tampone a vegetazione erbacea (spontanea o seminata) o arboreo-arbustiva di una certa ampiezza tra le zone coltivate e le zone umide;
- creazione di zone a diversa profondità d'acqua con argini e rive a ridotta pendenza;
- mantenimento ovvero ripristino del profilo irregolare (con insenature e anfratti) dei contorni della zona umida;
- monitoraggio del livello idrico delle zone umide, in particolar modo durante la stagione riproduttiva delle specie ornitiche presenti, al fine di evitare eccessivi sbalzi del medesimo;
- mantenimento ovvero ripristino della vegetazione sommersa, natante, ed emersa e dei terreni circostanti l'area umida.
- mantenimento dei cicli di circolazione delle acque salate nelle saline abbandonate al fine di conservare gli habitat con acque e fanghi ipersalati idonei per Limicoli, Sternidi e Fenicottero;

- interventi di taglio delle vegetazione, nei corsi d'acqua con alveo di larghezza superiore ai 5 metri, effettuati solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali;
- creazione di isole e zone affioranti idonee alla nidificazione in aree dove questi elementi scarseggiano a causa di processi di erosione, subsidenza, mantenimento di alti livelli dell'acqua in primavera;
- mantenimento di spiagge naturali e di aree non soggette a pulitura meccanizzata tra gli stabilimenti balneari;
- conservazione ovvero ripristino di elementi naturali tra gli stabilimenti balneari esistenti;
- mantenimento delle risaie e coltivazione ecocompatibile delle risaie nelle aree adiacenti le zone umide;
- trasformazione ad agricoltura biologica nelle aree agricole esistenti contigue alle zone umide;
- realizzazione di sistemi per la fitodepurazione;
- gestione periodica degli ambiti di canneto, da realizzarsi solamente al di fuori del periodo di riproduzione dell'avifauna, con sfalci finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso;
- ripristino di prati stabili, zone umide temporanee o permanenti, ampliamento di biotopi relitti gestiti per scopi esclusivamente ambientali, in particolare nelle aree contigue a lagune costiere, valli, torbiere, laghi tramite la messa a riposo dei seminativi;
- conversione dei terreni adibiti a pioppeto in boschi di latifoglie autoctone;
- colture a basso consumo idrico e individuazione di fonti di approvvigionamento idrico, tra cui reflui depurati per tamponare le situazioni di stress idrico estivo;
- incentivazione, attraverso il meccanismo della certificazione ambientale, della adozione di pratiche ecocompatibili nella pioppicoltura, tra cui il mantenimento della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati di crescita del pioppeto, il mantenimento di strisce non fresate anche durante le lavorazioni nei primi anni di impianto, il mantenimento di piccoli nuclei di alberi morti, annosi o deperienti.

9. *ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti fluviali.*

Obblighi e regolamentazioni:
- divieto di taglio dei pioppeti occupati da garzaie nei periodi di nidificazione;
- regolamentazione della caccia in presenza, anche parziale, di ghiaccio;
- regolamentazione del prelievo idrico, degli interventi di difesa del suolo, della realizzazione di sbarramenti idrici e degli interventi di artificializzazione degli alvei e delle sponde tra cui rettificazioni, tombamenti, canalizzazioni, arginature, riduzione della superficie di isole ovvero zone affioranti;
- regolamentazione della realizzazione di impianti pioppicoltura e arboricoltura da legno a ciclo breve all'interno delle golene;
- regolamentazione, in tutta l'area interessata dalla vegetazione, degli interventi di controllo ovvero gestione della vegetazione spontanea arborea, arbustiva e erbacea all'interno delle zone umide e delle garzaie, in modo che sia evitato taglio, sfalcio, trinciatura, incendio, diserbo chimico, lavorazioni superficiali del terreno, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna, fatti salvi interventi straordinari di gestione previa autorizzazione dell'ente gestore;
- regolamentazione dell'utilizzo, in tutta l'area interessata dalla vegetazione, di diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica artificiale (canali di irrigazione, fossati e canali collettori);
- regolamentazione degli interventi, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna, di taglio, sfalcio, trinciatura della vegetazione e delle formazioni arbustive.

Attività da favorire:

- messa a riposo a lungo termine dei seminativi, nonché la conversione dei terreni da pioppeto in boschi di latifoglie autoctone o in praterie sfalciabili, per ampliare biotopi relitti e per creare zone umide gestite per scopi ambientali all'interno delle golene;
- creazione e mantenimento di fasce tampone a vegetazione erbacea (spontanea o seminata) o arboreo-arbustiva di una certa ampiezza tra le zone coltivate e le zone umide;
- diminuzione dei nitrati immessi nelle acque superficiali nell'ambito di attività agricole;
- rinaturalizzazione dei corsi d'acqua;
- interventi di taglio della vegetazione, nei corsi d'acqua con alveo di larghezza superiore ai 5 metri, effettuati solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali;
- realizzazione di sistemi per la fitodepurazione;
- riduzione dei nitrati immessi nelle acque superficiali nell'ambito di attività agricole;
- riduzione del carico e dei periodi di pascolo nelle aree golenali;
- gestione periodica degli ambiti di canneto, da realizzarsi solamente al di fuori del periodo di riproduzione dell'avifauna, con sfalci finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso;
- ripristino di prati stabili, zone umide temporanee o permanenti, ampliamento di biotopi relitti gestiti per scopi esclusivamente ambientali, in particolare nelle aree contigue a lagune costiere, valli, torbiere, laghi tramite la messa a riposo dei seminativi;
- conversione dei terreni adibiti a pioppeto in boschi di latifoglie autoctone;
- incentivazione, attraverso il meccanismo della certificazione ambientale, della adozione di pratiche ecocompatibili nella pioppicoltura, tra cui il mantenimento della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati di crescita del pioppeto, il mantenimento di strisce non fresate anche durante le lavorazioni nei primi anni di impianto, il mantenimento di piccoli nuclei di alberi morti, annosi o deperienti.

10. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti agricoli.

Obblighi e regolamentazioni:
- divieto di taglio dei pioppeti occupati da garzaie nei periodi di nidificazione;
- regolamentazione della costruzione di nuove serre fisse;
- regolamentazione degli interventi di controllo ovvero gestione della vegetazione spontanea arborea, arbustiva e erbacea all'interno delle zone umide e delle garzaie, in modo che sia evitato taglio, sfalcio, trinciatura, incendio, diserbo chimico, lavorazioni superficiali del terreno, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna, fatti salvi interventi straordinari di gestione previa autorizzazione dell'ente gestore;
- regolamentazione dell'utilizzo, in tutta l'area interessata dalla vegetazione, di diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica artificiale (canali di irrigazione, fossati e canali collettori);
- regolamentazione dell'utilizzo di diserbanti e pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica artificiale (canali di irrigazione, fossati e canali collettori);
- regolamentazione dell'utilizzazione e limitazione nell'uso dei fanghi di depurazione, fatte salve le prescrizioni e i divieti recati dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.99 recante attuazione della direttiva 86/278/CEE.

Attività da favorire:
- messa a riposo a lungo termine dei seminativi per creare zone umide (temporanee e permanenti) e prati arbustati gestiti esclusivamente per la flora e la fauna selvatica, in particolare nelle aree contigue alle zone umide e il mantenimento (tramite corresponsione di premi ovvero indennità) dei terreni precedentemente ritirati dalla produzione dopo la scadenza del periodo di impegno;

- mantenimento ovvero ripristino di elementi di interesse ecologico e paesaggistico tra cui siepi, frangivento, arbusti, boschetti, residui di sistemazioni agricole, vecchi frutteti e vigneti, maceri, laghetti;
- mantenimento ovvero creazione di margini o bordi dei campi, quanto più ampi possibile, lasciati incolti, matenuti a prato, o con essenze arboree e arbustive non trattati con principi chimici e sfalciati fuori dal periodo compreso tra il 1 marzo e il 31 agosto;
- adozione dei sistemi di coltivazione dell'agricoltura biologica;
- adozione di altri sistemi di riduzione o controllo nell'uso dei prodotti chimici in relazione: alle tipologie di prodotti a minore impatto e tossicità, alle epoche meno dannose per le specie selvatiche (autunno e inverno), alla protezione delle aree di maggiore interesse per i selvatici (ecotoni, bordi dei campi, zone di vegetazione semi-naturale, ecc.);
- mantenimento quanto più a lungo possibile delle stoppie o dei residui colturali prima delle lavorazioni del terreno;
- adozione delle misure più efficaci per ridurre gli impatti sulla fauna selvatica delle operazioni di sfalcio dei foraggi (come sfalci, andanature, ranghinature), di raccolta dei cereali e delle altre colture di pieno campo (mietitrebbiature);
- interventi di taglio delle vegetazione, nei corsi d'acqua con alveo di larghezza superiore ai 5 metri, effettuati solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali;
- riduzione e controllo delle sostanze inquinanti di origine agricola;
- mantenimento di bordi di campi gestiti a prato per almeno 50 centimetri di larghezza;
- agricoltura biologica e integrata;
- incentivazione, attraverso il meccanismo della certificazione ambientale, della adozione di pratiche ecocompatibili nella pioppicoltura, tra cui il mantenimento della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati di crescita del pioppeto, il mantenimento di strisce non fresate anche durante le lavorazioni nei primi anni di impianto, il mantenimento di piccoli nuclei di alberi morti, annosi o deperienti.

11. ZPS caratterizzate dalla presenza di risaie.

Obblighi e regolamentazioni:
- divieto di taglio dei pioppeti occupati da garzaie nei periodi di nidificazione;
- divieto di cementificazione dei canali di irrigazione e delle sponde delle risaie tranne che per motivi di sostegno e nel caso di crollo delle arginature e perdite idriche;
- regolamentazione della gestione idrica al fine di garantire in alcune aree il mantenimento dell'acqua durante tutto l'anno e in particolare nel periodo autunnale e invernale;
- regolamentazione degli interventi di controllo ovvero gestione della vegetazione spontanea arborea, arbustiva e erbacea all'interno delle zone umide e delle garzaie, in modo che sia evitato taglio, sfalcio, trinciatura, incendio, diserbo chimico, lavorazioni superficiali del terreno, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna, fatti salvi interventi straordinari di gestione previa autorizzazione dell'ente gestore e ad esclusione delle vasche delle risaie ove la vegetazione impedisce il flusso dell'acqua;
- regolamentazione delle attività che possano comportare l'eliminazione dei fossati, ad esclusione delle vasche delle risaie ove la vegetazione impedisce il flusso dell'acqua.

Attività da favorire:
- creazione di zone umide prati umidi su seminativi ritirati dalla produzione;
- riduzione ed al controllo delle sostanze inquinanti di origine agricola;
- mantenimento delle stoppie nella stagione invernale;
- mantenimento dell'acqua nelle risaie nel periodo autunnale ed invernale.
- gestione idrica, in modo da garantire in alcune aree il mantenimento dell'acqua durante tutto l'anno e, in particolare, nel periodo autunnale e invernale;

- interventi di taglio delle vegetazione, nei corsi d'acqua con alveo di larghezza superiore ai 5 metri, effettuati solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali;
- messa a riposo a lungo termine dei seminativi per creare zone umide, sia temporanee che permanenti, e prati arbustati gestiti esclusivamente per la flora e la fauna selvatica, in particolare nelle aree contigue alle risaie;
- mantenimento delle stoppie nella stagione invernale;
- creazione all'interno delle risaie di canali profondi al minimo 40 centimetri e larghi al minimo 60 centimetri disposti in modo da non intralciare il movimento dei mezzi per garantire la sopravvivenza degli organismi acquatici anche nei periodi di asciutta;
- iniziative volte alla riduzione ed al controllo delle sostanze inquinanti di origine agricola;
- conservazione delle risaie, in particolare di quelle situate nei pressi delle principali garzaie esistenti;
- gestione delle risaie con metodo tradizionale e agricoltura biologica, in ogni caso disincentivando il livellamento al laser, la "falsa semina" e le coltivazioni "in asciutta".

12. ZPS caratterizzate da presenza di corridoi di migrazione.

Obblighi e regolamentazioni:
- divieto di asfaltare strade ad uso forestale;
- divieto di utilizzo del parapendio nei periodi compresi tra i mesi di Marzo e Maggio e i mesi di Agosto e Ottobre.

Attività da favorire:
- conservazione delle aree aperte in cui si creano le correnti termiche utilizzate dagli uccelli veleggiatori;
- attività di sorveglianza durante il periodo di migrazione.

13. ZPS caratterizzate dalla presenza di valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche.

Attività da favorire:
- riduzione dell'inquinamento luminoso.

Allegato 1
Descrizione delle tipologie ambientali di riferimento per le ZPS.

AMBIENTI APERTI ALPINI
Specie ornitiche caratteristiche: Biancone (*Circaetus gallicus*), Aquila reale (*Aquila chrysaetos*), Gipeto (*Gypaetus barbatus*), Pernice bianca (*Lagopus mutus*), Coturnice (*Alectoris greca*), Gallo forcello (*Tetrao tetrix*), Gufo reale (*Bubo bubo*), Gracchio corallino (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*), Tottavilla (*Lulla arborea*), Codirossone (*Monticola saxatilis*), Fringuello alpino (*Montifingilla nivalis*), Venturone (*Serinus citrinella*), Re di quaglie (*Crex crex*).

DESCRIZIONE GENERALE DELLA TIPOLOGIA AMBIENTALE
Le praterie alpine d'alta quota, sia primarie che secondarie, sono ben rappresentate in tutte le IBA alpine. In questa categoria si raggruppano, infatti, non solo praterie ma tutti gli ambienti aperti di montagna come pascoli, pietraie ed aree cespugliose (ad Ontano verde, Pino mugo, Rododendro, etc.).
I cambiamenti socioeconomici, che si sono verificati dal dopoguerra sulle Alpi hanno avuto come conseguenza principale l'abbandono di molte zone montane, la modifica delle attività agrosilvopastorali e il diffondersi di una fruizione turistica del territorio alpino. Il cambiamento ambientale più rilevante a scala alpina (soprattutto sul versante italiano) è rappresentato dal progressivo e generale aumento della copertura forestale.
Fra le nuove attività economiche che si sono sviluppate ben noto è il turismo di massa, che ha portato alla costruzione di infrastrutture e strutture ricettive (rifugi), sportive e ricreative. Piste da sci, impianti di risalita, costruzione di strade a diversa viabilità rappresentano le principali forme di alterazione del paesaggio che hanno, come effetto indiretto, l'aumento generalizzato della presenza e del disturbo antropico anche alle quote più elevate (favorito dalle nuove tipologie di impianti funiviari, e dal diffondersi dell'uso di mezzi di trasporto un tempo non utilizzati quali motoslitte ed eliski).
Diversi sono gli effetti sulle specie più sensibili. A breve termine si sta assistendo al progressivo decremento numerico e alla locale scomparsa delle specie legate agli ambienti aperti d'origine antropica (ad es. Coturnice); a medio-lungo termine si ipotizza anche una diminuzione delle popolazioni di specie attualmente in ripresa (ad es. Aquila reale, Biancone). L'aumento del disturbo antropico rappresenta una delle fonti di turbative che possono arrecare danno alla produttività di molte specie e/o causare l'abbandono delle aree di nidificazione. La maggiore accessibilità può inoltre aumentare l'impatto dell'attività venatoria e favorire azioni di bracconaggio.

FATTORI CHIAVE PER LA CONSERVAZIONE DELLE SPECIE CARATTERISTICHE
1. Disponibilità di habitat idoneo:
   1.1. Aree e versanti a solatio, occupati da vegetazione rada o cespugliata (Biancone);
   1.2. Vegetazione erbacea, inframmezzata da pietraie, sfasciume di roccia e materiale morenico oltre la fascia degli arbusti contorti (Pernice bianca);
   1.3. Versanti a vegetazione cespugliata, oltre il limite della vegetazione arborea (Gallo forcello);
   1.4. Pendii erbosi ad elevata acclività. Quelli a solatio svolgono un ruolo vitale nei mesi invernali per la Coturnice (Coturnice e Codirossone);
   1.5. Alpeggi, coltivazioni terrazzate e altri ambienti idonei per la ricerca di cibo (Coturnice e Codirossone);
   1.6. Pareti rocciose, versanti detritici e praterie oltre il limite della vegetazione (Fringuello alpino);
   1.7. Ambienti a vegetazione erbosa in zone magre in parte cespugliate, su pianori e pendii poco accentuati (Tottavilla);
   1.8. Vegetazione ad arbusti contorti e peccete rade, nei pressi di aree pascolate (campivoli, malghe d'altura) in genere oltre il limite della vegetazione arborea (Venturone).
2. Disponibilità di habitat di nidificazione :
   2.1. Versanti rocciosi acclivi con pinete di difficile accesso, comunque a bassa antropizzazione (Biancone);
   2.2. Pareti rocciose di difficile accesso per l'uomo (Aquila reale, Gipeto, Gufo reale);
   2.3. Pareti rocciose ricche di siti adatti all'installazione delle colonie, quali fessure profonde, inghiottitoi e cavità profonde (Gracchio corallino);
   2.4. Manufatti ed edifici d'altura, quali rifugi alpini utilizzabili per la nidificazione (Fringuello alpino).
3. Disponibilità di fonti alimentari:
   3.1. Rettili (Biancone);
   3.2. Prede di medie dimensioni (Aquila reale, Gufo reale);
   3.3. Ungulati (Gipeto);
   3.4. Formicai, piccoli frutti di bosco, piante arbustive fruticose (Gallo forcello).
4. Presenza di greggi nei mesi estivi e/o sfalcio dell'erba (Coturnice e Codirossone).
5. Scarsa frequentazione antropica degli habitat idonei:
   5.1. nei mesi invernali e primaverili-estivi (Pernice bianca);
   5.2. nella stagione riproduttiva (Gracchio corallino).
6. Limitata presenza di Corvidi, in primo luogo Corvo imperiale, favoriti da fonti artificiali di cibo (rifiuti) presso i rifugi (Pernice bianca, Coturnice).

Siti di presenza del Re di quaglie (*Crex crex*)

Data la notevole importanza conservazionistica del Re di quaglie (specie globalmente minacciata) e l'habitat molto particolare in cui sopravvive nel nostro paese (prati da sfalcio di media montagna), si è scelto di trattarlo in modo separato

rispetto alle altre specie delle praterie alpine. Il fattore fondamentale per la conservazione di questa specie è il mantenimento della tradizionale gestione dell'ambiente in cui vive.

FATTORI CHIAVE PER LA SPECIE
1. Presenza di ambienti prativi e pascoli a limitata fruizione agro-pastorale.
2. Aree prative a conduzione agricola tradizionale.
3. Adeguata copertura e densità della vegetazione erbacea.

AMBIENTI FORESTALI ALPINI

Specie ornitiche caratteristiche: Falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus)*, Tetraonidi *(Tetrao tetrix, Tetrao urogallus, Bonasa bonasia)*, Civetta nana (*Glaucidium passerinum)*, Civetta capogrosso (*Aegolius funereus)*, Picidi (Picchio nero (*Dryocopus martius)*, Picchio cenerino (*Picus canus)*, Picchio tridattilo (*Picoides tridactylus)*

DESCRIZIONE GENERALE DELLA TIPOLOGIA AMBIENTALE

I siti elencati sono caratterizzati da rilevanti porzioni di ambienti forestali rappresentativi delle diverse tipologie vegetazionali alpine. Le attività silvicolturali legate alla produzione di legname sono la principale possibile fonte di turbativa ambientale a danno dell'ornitofauna. In particolare il taglio può avere effetti diretti eliminando siti idonei all'alimentazione, quali piante annose e marcescenti (Picidi), e alla nidificazione (Picchio nero, Civetta nana, Civetta Capogrosso). La modificazione strutturale e di composizione delle foreste può localmente incidere sull'idoneità per alcune specie (in primis Gallo cedrone, secondariamente Francolino di monte). La conduzione dell'attività silvicolturale determina nel contempo un generale periodico disturbo, per la maggior presenza dell'uomo durante le operazioni di esbosco. Inoltre la necessità di usufruire di infrastrutture temporanee (vie di accesso, funicolari, etc) e permanenti (strade forestali a viabilità limitata) aumenta l'antropizzazione delle foreste che incide negativamente sulla loro naturalità e favorisce la frequentazione e quindi il disturbo turistico-ricreativo.

Per contro, l'abbandono dell'alta montagna, incide negativamente sulle disponibilità di aree aperte (radure) e porta all'innalzamento del limite della vegetazione arborea e alla diffusione di quella cespugliata, con conseguente perdita di habitat idoneo per il Gallo forcello.

FATTORI CHIAVE PER LA CONSERVAZIONE DELLE SPECIE CARATTERISTICHE

1. Disponibilità di habitat idoneo
   - 1.1. Gallo Forcello: versanti a vegetazione cespugliata;
   - 1.2. Gallo Cedrone: foreste di conifere e miste disetanee, frammiste a radure;
   - 1.3. Francolino di monte: boschi misti di conifere e latifoglie;
   - 1.4. Falco pecchiaiolo: disponibilità di aree forestali su versanti acclivi per la nidificazione. Disponibilità di radure e aree a pascolo intercalate ad aree forestate idonee per l'alimentazione;
   - 1.5. Civetta nana: foreste di conifere e latifoglie a fustaia;
   - 1.6. Civetta capogrosso: foreste di conifere e latifoglie a fustaia.

2. Disponibilità di habitat di nidificazione
   - 2.1. Civetta nana, Civetta capogrosso: nidi di Picidi;
   - 2.2. Picidi: alberi annosi e fustaie.

3. Disponibilità di fonti alimentari
   - 3.1. Formicai, piccoli frutti di bosco, piante arbustive fruticose (Gallo forcello);
   - 3.2. Gallo cedrone: formicai, piccoli frutti di bosco, piante arbustive fruticose;
   - 3.3. Picidi: formicai, alberi morti o marcescenti.

4. Disponibilità di aree non frequentate dall'uomo (Gallo cedrone, Gallo forcello, Falco pecchiaiolo, Francolino di monte, Civetta nana, Civetta caporosso, Picidi).

AMBIENTI APERTI DELLE MONTAGNE MEDITERRANEE

Specie ornitiche caratteristiche: Aquila reale *(Aquila chrysaetos)*, Grifone (*Gyps fulvus)*, Falco pellegrino *(Falco peregrinus)*, Coturnice *(Alectoris graeca)*, Quaglia *(Coturnix coturnix)*, Allodola *(Alauda arvensis)*, Tottavilla *(Lulla arborea)*, Calandro *(Anthus campestris)*, Codirossone *(Monticola saxatilis)*, Sordone *(Prunella collaris)*, Picchio muraiolo *(Tychodroma muraria)*, Averla piccola *(Lanius collurio)*, Averla capirossa *(Lanius senator)*, Gracchio alpino *(Pyrrhocorax graculus)*, Gracchio corallino *(Pyrrhocorax pyrrhocorax)*, Zigolo muciatto *(Emberiza cia)*, Ortolano *(Emberiza hortulana)*

DESCRIZIONE GENERALE DELLA TIPOLOGIA AMBIENTALE

Questa tipologia raggruppa i siti montani ed alto-collinari caratterizzati da ambienti aperti quali praterie (per lo più secondarie), cespuglieti ed ambienti rupestri e rocciosi. Si tratta in prevalenza di ambienti modellati nei secoli dall'attività umana, primariamente dal pascolo, che tendono a scomparire con la riduzione delle attività agropastorali tradizionali. Il declino di queste attività tradizionali, particolarmente marcato nelle aree montane della dorsale appenninica, sta determinando il progressivo deterioramento dei suddetti ambienti ed il conseguente declino di molte specie ad esso legate. Le misure gestionali principali dovranno quindi indirizzarsi al mantenimento degli ambienti aperti. Tra le attività umane più impattanti vanno invece segnalati lo sviluppo di infrastrutture turistiche, l'installazione di impianti per la produzione di energia eolica e le piantumazioni forestali.

FATTORI CHIAVE PER LA CONSERVAZIONE DELLE SPECIE CARATTERISTICHE

1. Disponibilità di habitat idoneo
   1.1. Aquila reale: ambiti rupestri e vaste praterie primarie e secondarie prive di disturbo antropico;
   1.2. Grifone, Falco pellegrino: ambiti rupestri privi di disturbo antropico;
   1.3. Coturnice: vasti cespuglieti dell'orizzonte subalpino e di praterie primarie e secondarie prive di disturbo antropico ed interdette all'attività venatoria;
   1.4. Quaglia: altopiani del piano montano coltivati o pascolati in forme tradizionali, con assenza di pressione venatoria nel periodo riproduttivo e della dipendenza dei pulli;
   1.5. Gufo reale: ambienti rupestri con bassa pressione antropica, idonei alla riproduzione in prossimità di ambienti aperti con adeguate risorse trofiche disponibili tutto l'anno;
   1.6. Allodola: formazioni erbacee dei piani montani e culminali; nell'orizzonte montano inferiore predilige le coltivazioni diversificate di tipo tradizionale o con attività di pascolo non intensivo;
   1.7. Tottavilla: formazioni erbacee o coltivi semplici con situazioni a mosaico e con presenza di tratti di terreno scoperto intervallato da coltivi o pascoli di tipo tradizionale e da fasce arborate (nidificazione e roosting);
   1.8. Calandro e Codirossone: praterie montane e d'altitudine interessate da una discreta intensità di pascolo da parte di bestiame domestico anche con scheletro roccioso affiorante;
   1.9. Sordone: orizzonte alpino con costoni rocciosi più o meno ripidi ed aridi intercalati da cenge e terrazzi erbosi, caratterizzati da una copertura vegetale scarsa e discontinua;
   1.10. Picchio muraiolo: ambienti rupestri, di solito al di sopra del limite della vegetazione arborea, anche con pareti di piccole dimensioni caratterizzate dalla presenza di vegetazione erbacea discontinua e di sfasciume detritico alla base (ambiente riproduttivo);
   1.11. Averla piccola e Averla capirossa: altopiani dell'orizzonte montano inferiore coltivati o pascolati in forme tradizionali, con una bassa densità di cespugli e nuclei boscati;
   1.12. Gracchio corallino e Gracchio alpino: praterie montane e d'altitudine interessate da una discreta intensità di pascolo da parte di bestiame domestico, insieme ad ambiti rupestri indisturbati;
   1.13. Fringuello alpino: praterie d'altitudine, caratterizzate anche dalla presenza di massi sparsi e brecciai;
   1.14. Zigolo giallo: aree del piano montano con coltivi o pascoli in forme tradizionali, con una bassa densità di cespugli e fasce boscate; radure nelle formazioni forestali montane;
   1.15. Zigolo muciatto: versanti montani con formazioni erbacee discontinue e presenza di scheletro roccioso affiorante, alberi ed arbusti sparsi.
2. Disponibilità trofica
   2.1. Aquila reale: disponibilità di specie-preda (soprattutto Leporidi e Fasianidi);
   2.2. Grifone: presenza di bestiame domestico mantenuto al pascolo brado e di consistenti popolazioni di Ungulati selvatici;
   2.3. Gufo reale: abbondanza di prede di taglia medio-grande (ad es. Coniglio selvatico, Lepre, Ratto, Riccio, Fagiano, Starna).

AMBIENTI FORESTALI DELLE MONTAGNE MEDITERRANEE

Specie ornitiche caratteristiche: Falco pecchiaiolo *(Pernis apivorus)*, Nibbio bruno *(Milvus migrans)*, Nibbio reale *(Milvus milvus)*, Astore di Sardegna *(Accipiter gentilis arrigonii)*, Picchio nero *(Dryocopus martius)*, Picchio rosso mezzano *(Dendrocopus medius)*, Picchio dorsobianco *(Dendrocopus leucotus)*, Balia dal collare *(Ficedula albicollis)*

DESCRIZIONE GENERALE DELLA TIPOLOGIA AMBIENTALE

Questa tipologia raggruppa le aree propriamente forestali dell'Italia peninsulare e delle isole maggiori. Si tratta per lo più di faggete e querceti concentrati lungo la dorsale appenninica e in altre zone montuose. Sono stati inclusi in questa tipologia anche siti collinari di bassa quota caratterizzati da boschi con caratteristiche, problematiche gestionali e specie ornitiche similari. Sono invece state escluse da questa tipologia le pinete costiere e le leccete mediterranee, che si è scelto di trattare nella tipologia "ambienti misti mediterranei". Questa scelta è fondata sul fatto che questi ambienti non ospitano di norma specie di uccelli legate in modo stretto ed univoco a specifici habitat (com'è invece il caso di alcuni picchi per i boschi appenninici), bensì ad un mosaico ambientale composto da macchia mediterranea, pascoli, coltivi, dune costiere, ecc. Il valore conservazionistico dei siti, per quel che riguarda l'avifauna, dipende in maniera preponderante dall'età e dalla qualità ambientale dei boschi, a sua volta dipendenti dalla gestione forestale passata e presente. I boschi maturi e ben strutturati sono assai rari nel nostro paese anche se si assiste alla progressiva maturazione di boschi non più sottoposti a sfruttamento commerciale, in particolare in molte aree protette. In molti di questi siti si assiste anche ad una progressiva maturazione dei cedui, spesso ricondotti a fustaia da appositi interventi gestionali e ad una progressiva colonizzazione degli ambienti aperti non più sfruttati dalle attività agropastorali da parte del bosco. La gestione dei boschi deve in questi siti tenere conto delle specifiche esigenze delle specie prioritarie, sia presenti che potenziali. Vanno evitati interventi gestionali di cui non siano state valutate attentamente le ricadute sull'avifauna. In linea generale va favorito il ripristino di un variegato mosaico ambientale con alternanza di vecchie fustaie, cedui attivi e zone aperte.

FATTORI CHIAVE PER LA CONSERVAZIONE DELLE SPECIE CARATTERISTICHE

1. Disponibilità di habitat idoneo
   1.1. Falco pecchiaiolo: boschi planiziali e collinari, generalmente aperti, di latifoglie dai 0 ai 1500 m s.l.m., preferibilmente fustaie di Castagno e Faggio di media e vasta estensione, inframmezzati da aree aperte con presenza di Imenotteri sociali (preda principale della specie);

1.2. Nibbio bruno: aree forestali planiziali e collinari dai 0 ai 1200 m s.l.m., con presenza di aree aperte, pascoli e aree agricole inframmezzate da alberi, preferibilmente nei pressi di aree umide o discariche urbane a cielo aperto;
1.3. Nibbio reale: aree forestali planiziali e collinari dai 0 ai 1000 m s.l.m., con presenza di vaste aree aperte, pascoli e aree agricole inframmezzate da alberi, spesso in prossimità di discariche. Pratica tradizionale della pastorizia brada, soprattutto ovina;
1.4. Astore di Sardegna: vaste superfici coperte da foreste pure di Leccio o miste con Pino marittimo, Pino d'Aleppo e Pino nero, con presenza di radure all'interno;
1.5. Picchio nero: mature fustaie pure di Faggio;
1.6. Picchio rosso mezzano: mature fustaie di Cerro;
1.7. Picchio rosso minore: aree boscate con abbondanza di alberi morti e vetusti;
1.8. Balia dal collare: aree forestali mature prevalentemente a Faggio comprese tra i 1.200 e i 1.800 m di altitudine.

AMBIENTI MISTI MEDITERRANEI

Specie ornitiche caratteristiche: Falco pecchiaiolo *(Pernis apivorus)*, Nibbio bruno *(Milvus migrans)*, Nibbio reale *(Milvus milvus)*, Grifone *(Gyps fulvus)*, Capovaccaio *(Neophron percnopterus)*, Biancone *(Circaetus gallicus)*, Albanella minore *(Circus pygargus)*, Aquila del Bonelli *(Hieraaetus fasciatus)*, Pellegrino *(Falco peregrinus)*, Lanario *(Falco biarmicus)*, Grillaio *(Falco naumanni)*, Coturnice di Sicilia *(Alectoris greca whitakeri)*, Pernice sarda *(Alectoris barbara)*, Quaglia *(Coturnix coturnix)*, Occhione *(Burhinus oedicnemus)*, Ghiandaia marina *(Coracias garrulus)*, Gufo reale *(Bubo bubo)*, Succiacapre *(Caprimulgus europaeus)*, Calandra *(Melanocorypha calandra)*, Calandrella *(Calandrella brachydactyla)*, Allodola *(Alauda arvensis)*, Tottavilla *(Lulla arborea)*, Cappellaccia *(Galerida cristata)*, Calandro *(Anthus campestris)*, Monachella *(Oenanthe hispanica)*, Averla piccola *(Lanius collurio)*, Averla capirossa *(Lanius senator)*, Averla cenerina *(Lanius minor)*, Magnanina *(Sylvia undata)*, Magnanina sarda *(Sylvia sarda)*, Sterpazzola di Sardegna *(Sylvia conspicillata)*, Sterpazzolina *(Sylvia cantillans)*, Zigolo capinero *(Emberiza melanocephala)*.

DESCRIZIONE GENERALE DELLA TIPOLOGIA AMBIENTALE

Questa tipologia raggruppa una vastissima gamma di paesaggi, anche molto diversi tra loro. Questi ambienti sono stati raggruppati in un'unica tipologia in quanto caratterizzati per lo più da specie tipicamente mediterranee e da una serie di problematiche comuni (bracconaggio, incendi, urbanizzazione diffusa, ecc.). Tra gli habitat che si trovano in questi siti si possono annoverare pinete costiere, leccete, macchia e gariga mediterranee, coltivi di vario genere, pascoli aridi, ecc. Nella stragrande maggioranza dei casi i siti inclusi in questa tipologia sono caratterizzati da paesaggi a mosaico, composti da vari ambienti, inframmezzati gli uni agli altri. Nella gran parte dei casi si tratta di ambienti profondamente modellati dalle attività umane e sottoposti ad elevatissima pressione antropica. Le minacce a questi siti sono, di conseguenza, numerose e differenziate. Si può tuttavia indicare la sottrazione e frammentazione degli habitat in seguito alla crescente antropizzazione (urbanizzazione, realizzazione di infrastrutture, intensificazione agricola) come la problematica centrale di questi ambienti. Per alcune specie, come ad esempio molti rapaci, il problema principale rimane il disturbo antropico e la persecuzione diretta, estremamente diffusi in questi siti.

FATTORI CHIAVE PER LA CONSERVAZIONE DELLE SPECIE CARATTERISTICHE

1. Disponibilità di habitat idoneo
   1.1. Mosaici di pascoli e coltivi con ricca entomofauna, in particolare Imenotteri sociali e Ortotteri (Falco pecchiaiolo);
   1.2. Mosaici di pascoli con coltivi come aree di alimentazione e boschi adatti alla nidificazione (Nibbio bruno, Nibbio reale);
   1.3. Mosaici di pascoli con abbondanza di bestiame allo stato brado con presenza di falesie indisturbate. Macchia mediterranea alta con abbondanti popolazioni di ungulati selvatici, in particolare di Cervo e Cinghiale (Grifone);
   1.4. Mosaici di pascoli, macchia mediterranea bassa e gariga con abbondanza di ovini allo stato brado e con buona disponibilità di mammiferi selvatici di piccola taglia come Riccio e Coniglio selvatico. Presenza di falesie indisturbate per la nidificazione (Capovaccaio);
   1.5. Mosaici di pascoli, gariga con abbondanza di ofidi e boschetti o grossi alberi isolati adatti alla nidificazione (Biancone);
   1.6. Incolti, pascoli, coltivi e macchia a bassa copertura del suolo con ricche popolazioni di micromammiferi e Passeriformi (Albanella minore);
   1.7. Pascoli, coltivi, gariga con ricche popolazioni di Ortotteri e Sauri. Importante inoltre la disponibilità di siti riproduttivi idonei, situati in centri storici, edifici agricoli abbandonati e falesie indisturbate (Grillaio);
   1.8. Mosaici di incolti, pascoli, coltivi e gariga (Coturnice di Sicilia, Pernice sarda, Quaglia e Occhione);
   1.9. Pascoli, coltivi, gariga con ricche popolazioni di Ortotteri e Sauri. Importante inoltre la disponibilità di siti riproduttivi idonei: presenza di grandi alberi isolati, manufatti abbandonati e rupi (Ghiandaia marina);
   1.10. Ambienti rupestri con bassa pressione antropica idonei alla riproduzione in prossimità di aree idonee all'alimentazione; presenza di ambienti aperti con adeguate risorse trofiche disponibili tutto l'anno, ovvero abbondanza di prede di taglia medio-grande, ad es. Coniglio selvatico, Lepre, Ratto, Riccio, ecc. (Gufo reale);
   1.11. Gariga e macchia bassa con ricche popolazioni di Lepidotteri (Succiacapre);
   1.12. Mosaici di incolti, pascoli, coltivi e gariga (Calandra, Calandrella, Allodola, Tottavilla);
   1.13. Mosaici di incolti, pascoli, coltivi e gariga con affioramento roccioso (Calandro),
   1.14. Mosaici di incolti e pascoli con affioramenti rocciosi (Monachella);
   1.15. Pascoli, coltivi, gariga con ricche popolazioni di Ortotteri e Sauri (Averla piccola, Averla capirossa e Averla cenerina);
   1.16. Macchia mediterranea, gariga e coltivi inframmezzati da siepi con ricca entomofauna (Canapino, Magnanina, Magnanina sarda, Sterpazzola di Sardegna, Sterpazzolina, Occhiocotto);